



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI
SERVIZI CIMITERIALI

**approvato con D.C.C n. 15 del 28/02/2006,
modificato con D.C.C. n. 65 del 13/10/2015, D.C.C. n. 84 del 28/11/2019 e
D.C.C. n. 75 del 30/12/2020**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30.3.2001 n. 130, della Legge Regionale 31.5.2004 n. 29 e loro successive modificazioni, di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nei cimiteri comunali, alle concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

ART. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei dirigenti dei servizi comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

2. Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'ASL di competenza territoriale vigila sullo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 7, c. 18, della L.R. n. 48/90.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 2 bis

CIMITERI NEL COMUNE

1. Per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, il Comune di San Miniato dispone di un cimitero nel capoluogo e nelle seguenti frazioni del territorio: Balconevisi, Bucciano, Calenzano, Cigoli, Corazzano, Cusignano, Isola, La Scala (San Lorenzo), Marzana, Montebicchieri, Moriolo, Ponte a Egola, Ponte a Elsa, Roffia, Sant'Angelo, Stibbio.

2. Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione dei cimiteri comunali si osservano le disposizioni contenute nel Capo X del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 3
AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Il Dirigente competente può autorizzare, compatibilmente alla disponibilità delle aree nei singoli cimiteri, l'inumazione in campo comune dei cadaveri di quelle persone che non erano residenti nel Comune all'atto del decesso ma vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, oppure hanno familiari sepolti nel medesimo cimitero.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la tariffa di inumazione ordinaria viene maggiorata del 50%.

ART. 4
REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

2. Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti *jure sanguinis*.

3. Alle comunità straniere, costituite mediante associazione (anche non riconosciuta) con almeno 20 iscritti, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata in un cimitero previamente individuato.

4. L'Amministrazione Comunale può decidere anche l'istituzione di cimiteri speciali destinati a specifiche sepolture quali le spoglie di animali d'affezione.

5. L'istituzione e la gestione di cimiteri speciali sono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 5
CAMERA MORTUARIA

1. Ogni cimitero comunale dovrà essere dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

ART. 6
CINERARIO E OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere un cinerario ed un ossario comuni destinati a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

ART. 7
SPECIE DELLE SEPOLTURE

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali e vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 8
PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti sul territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, dalla quale risultino i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

3. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

4. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni; si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

6. Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 9
UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 10
CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo recante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte; detto cippo, la cui sagoma è illustrata nell'allegato A al presente regolamento, deve avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- a) materiale per la realizzazione del cippo: pietra di Cardoso o pietra serena;
- b) dimensioni: basamento cm.70x55 spessore cm.6; altezza fuori terra cm.80, larghezza cm. 50 e spessore cm. 6.

2. Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

3. Durante il primo anno le sepolture comuni sono contraddistinte solo da croce o stele nel rispetto del diverso credo religioso; al fine di consentire la dovuta stabilizzazione del terreno, la collocazione del cippo avverrà, a cura e spese dell'utente, trascorso un anno dalla sepoltura.

4. A seguito della collocazione del cippo da parte dell'utente, l'Amministrazione provvede a uniformare il terreno circostante collocando il ghiaino ed i passaggi comuni; non è consentito sostituire il ghiaino collocato dall'Amministrazione.

5. Nei campi destinati al risepellimento per non completa mineralizzazione ogni fossa può essere contraddistinta solo da croce o stele nel rispetto del diverso credo religioso.

ART. 11
SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione. Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o tombe murate predisposti dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di loculetti o tombine ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- e) nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

2. Le sepolture per tumulazione sono solo private.

3. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.

ART. 12
LOCULI E TOMBE MURATE A TERRA

1. Le tombe murate a terra hanno dimensioni interne di cm 220 x 80 x 60 di altezza; sono costruite in muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 26 per quelli esterni e di cm. 13 per quelli in aderenza alle tombe successive, murati a malta di cemento su piano di posa a mo' di soletta dello spessore di cm. 20 in calcestruzzo cementizio nella base di Kg. 250/mc.

2. L'altezza massima del rivestimento del tumulo dovrà essere di cm. 20 dal piano di campagna, intendendo compresa in detta misura anche la lastra di rivestimento superiore; quest'ultima non potrà comunque avere uno spessore maggiore di cm. 5.

3. In caso di grave scarsità di posti in un cimitero, il Dirigente competente, sentito l'ufficio tecnico comunale, potrà disporre la revoca della facoltà di proroga, la concessione in vita nonché la costruzione di nuove tombe murate; potrà disporre altresì che nei posti liberi o comunque liberatisi non vengano tumulate nuove salme allo scopo di destinare progressivamente l'area a sepolture in campo comune.

4. Per le dimensioni e le caratteristiche dei loculi valgono le disposizioni contenute nell'art.76 del DPR 285/90.

ART. 13
LOCULETTI E TOMBINE OSSARIO

1. Per la conservazione dei resti ossei provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculetti o tombine ossario.

2. Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata; le spese relative all'acquisto di cassette zincate sono a totale carico del concessionario.

3. In ogni loculetto o tombina ossario non possono essere collocate più di due cassette di resti ossei.

4. Data la carenza di spazio nei cimiteri è consentito il collocamento in loculo o tomba murata, per la durata del rispettivo contratto di concessione, di cassette ossario contenenti i resti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni, previo pagamento delle spese di muratura effettuate.

ART. 14
URNE CINERARIE E CELLETTE

1. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

2. Le urne saranno collocate in apposite cellette costruiti dal Comune, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui all'articolo 11.

3. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossari appositamente costruiti e comunque non superiori a cm. 35 x 35 x 75.

4. E' consentita la tumulazione delle urne anche negli ossari (loculetti o tombine); ai fini di quanto previsto dall'art.13 c.3, una cassetta ossario è equiparata a due urne di ceneri.

ART. 15
SACRARIO DI S.MARIA AL FORTINO

1. In osservanza di quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di onoranze ai Caduti, i resti dei militari morti in guerra e dei caduti nella lotta di liberazione sono conservati nel sacrario di S. Maria al Fortino.

2. I resti dei suddetti caduti ancora sepolti nei cimiteri comunali verranno traslati nel sacrario previo assenso dei rispettivi familiari.

ART. 16
ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate o sui loculi, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

a) l'altezza massima di croci, statue ed altri segni funerari non dovrà essere superiore a cm. 80 dal piano della lastra superiore di rivestimento e comunque non superare nel complesso cm. 100 dall'attuale piano di campagna;

b) è consentita l'ubicazione di una sola croce o statua per ogni tumulo anche se doppio; l'ubicazione di croci, statue od altri segni funerari dovrà essere compresa esclusivamente in un perimetro di cm. 80 x 70 posto alla testa della lastra superiore di rivestimento; la collocazione di addobbi e fioriere è consentita esclusivamente sulla parte restante della lastra superiore di rivestimento.

c) è altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;

d) non è consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento;

e) ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 10;

f) è vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

2. Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del Custode del cimitero.

3. Il Dirigente competente potrà disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed intimazione agli interessati a provvedere entro 30 giorni, con addebito ai soggetti inadempienti delle eventuali spese sostenute.

ART. 17
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolate dal Sindaco.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

3. Nel caso in cui venga riscontrata, al momento della esumazione ordinaria, una non completa mineralizzazione della salma, questa viene trasferita nell'area apposita del campo comune per il tempo consentito alla esumazione definitiva oppure inviata a cremazione, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

4. Nei casi in cui, al termine del periodo di rotazione decennale, si accerti che la

mineralizzazione delle salme è incompiuta oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

ART. 18 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Dirigente competente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Salvo diverse disposizioni dell'ASL di competenza, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'ASL e del custode.

ART. 19 DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il funzionario medico nominato dalla ASL dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 20 PROCEDURE PRECEDENTI LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI

1. Alla scadenza della concessione o del periodo di rotazione decennale e comunque prima di procedere alle esumazioni ed estumulazioni, il Servizio competente provvede a contattare in tutte le forme ritenute opportune le famiglie interessate; ove non sia stato possibile rintracciare i parenti prossimi del defunto o nel caso in cui questi abbiano mostrato disinteresse, si procederà comunque alle operazioni di esumazione ed estumulazione, nel rispetto del capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e mediante l'avviso di cui al successivo comma.

2. L'avviso con cui si procede alle esumazioni ordinarie, indicante la data di inizio, l'indicazione dell'area interessata, e i contatti utili per avere maggiori informazioni dovrà essere affisso all'ingresso del cimitero e pubblicato sul sito del Comune, almeno 30 giorni prima della data di esumazione.

3. I resti esumati o estumulati rimangono in deposito nel cimitero per 30 giorni dalla data dell'esumazione. Trascorso detto termine senza che alcun familiare ne abbia fatto richiesta per sistemarli in altra sepoltura, questi verranno depositati nell'ossario comune.

ART. 21 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Dirigente competente.

2. Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in campo comune dopo che siano state private della cassa di legno e metallica al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. In caso di grave scarsità di posti per sepolture in campo comune, è consentito aggiungere sui resti mortali da reinumare particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione a due anni, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

ART. 22

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Dirigente competente può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il funzionario medico dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Nei dieci anni precedenti la scadenza della concessione non è consentita l'estumulazione e la traslazione di salme nel medesimo cimitero o in altro cimitero del Comune, se non per cause di forza maggiore o derivanti da problematiche igienico-sanitarie.

3. Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 23

DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Dirigente competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART. 24

RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima dell'esumazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione stessa.

3. Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

4. Qualora, trascorsi 30 giorni dall'avvenuta esumazione, nessun parente faccia richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

TITOLO III

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 25

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto o dal coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo, attraverso le modalità previste dalla Legge 30.3.2001 n. 130 e dalla Legge Regionale 31.05.2004 n. 29 e loro successive modificazioni, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

ART. 26

CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a) tumulate in un cimitero;
- b) interrate o disperse all'interno di uno dei cimiteri del Comune ove sia prevista apposita area;
- c) affidate per la conservazione.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ART. 27

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria di cui all'articolo precedente avviene nel rispetto della seguente procedura:

- presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. Nell'istanza, con la quale il richiedente si assume la responsabilità per la custodia delle ceneri, dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni;

3. I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, predisposta dall'ufficio di Stato Civile, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione a firma del Dirigente competente;

4. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, viene individuata in uno dei cimiteri del Comune un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto; le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del Dirigente competente.

ART. 28 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 31.05.2004 n. 29 nonché della Legge 30.03.2001, n.130 e loro successive modificazioni, previa comunicazione scritta al Sindaco della persona che ha ricevuto in consegna l'urna cineraria.

2. All'interno di almeno un cimitero deve essere prevista un'area da destinare alla dispersione delle ceneri.

3. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 28 bis CONTROLLI

1. Il Comune ha la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione disposti dal Dirigente competente.

2. Qualora dal controllo emergessero violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'affidatario sarà diffidato formalmente, assegnando un termine per la regolarizzazione. In caso di inosservanza, si potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed imporre il trasferimento dell'urna cineraria al cimitero.

TITOLO IV

SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 29

ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

ART. 30

CUSTODIA DEI CIMITERI

1. Il Dirigente competente ha facoltà di disporre la chiusura dei cimiteri, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

2. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura, l'effettuazione dei lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Dirigente competente.

ART. 31

ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio tecnico del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.

2. Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri o da personale incaricato dal Comune.

3. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ART. 32

INGRESSO AL CIMITERO

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni, con l'eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

2. Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Dirigente competente.

3. E' consentito l'accesso delle persone con animali d'affezione, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole di comportamento previste dalle norme vigenti in materia di polizia urbana e di tutela degli animali.

ART. 33
RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

ART. 34
DIVIETI SPECIALI

1. Nessuno potrà arrecare danno o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

2. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

3. E' vietato ogni tipo di piantumazione e coltivazione nel recinto dei campi.

4. E' proibito, inoltre, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che non sia di proprietà esclusiva.

ART. 35
ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale incaricato dal Comune.

2. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dall'ufficio competente:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 36
REGISTRO CIMITERIALE

1. Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'ufficio delle concessioni cimiteriali, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

ART. 37
COMPITI DEL CUSTODE

1. Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta al custode:
- a) provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - b) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - d) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - e) eseguire, alla presenza del funzionario medico dell'ASL, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
 - f) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - g) tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - h) verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art.16 e segnalare al Dirigente competente l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nei cimiteri in assenza di apposita autorizzazione;
 - i) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - m) segnalare al Dirigente competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - n) denunciare immediatamente al Dirigente competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
 - o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Dirigente competente e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

TITOLO V
CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE PER CAPPELLE

ART. 38
DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa vigente, sulla base della durata della concessione medesima che è fissata in 40 anni per loculi e tombe di cui all'art. 12, in 30 anni per gli ossari e i cinerari di cui all'art. 13 e in 99 per i campi di inumazione per famiglie e collettività.

2. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3. Una volta scadute, le concessioni di loculi e tombe murate di durata superiore a 40 anni non possono essere prorogate, salvo il caso di salma tumulata da meno di venti anni, per i quali sarà concessa una proroga al fine di raggiungere il tempo minimo necessario alla estumulazione.

4. Le concessioni di durata trentennale possono essere prorogate per un periodo fino ad un massimo di 10 anni, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto.

5. Le concessioni di ossari vengono effettuate per defunti per i quali è già stata fissata la data di esumazione/estumulazione e possono essere prorogate senza limite con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto, per periodi fino ad un massimo di 30 anni; è consentito richiedere la proroga anticipata della concessione di ossari non prima di cinque anni dalla scadenza.

6. In caso di grave scarsità di posti in un cimitero comunale, il Dirigente competente potrà revocare temporaneamente la facoltà di proroga delle concessioni trentennali e le concessioni in vita di loculi e tombe murate.

ART. 38 bis

SEPOLTURE PRIVATE SENZA CONCESSIONE

1. Tutte le sepolture private di cui non sussiste o non risulta l'atto di concessione, si considerano scadute al compimento del ventesimo anno dalla morte del primo defunto tumulato in loculi e tombe e al trentesimo per gli ossari.

2. Le concessioni di cui al precedente comma potranno essere regolarizzate stipulando un contratto di proroga, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza come sopra calcolata, ferme restando le condizioni previste dal precedente articolo 38.

3. Per gli ossari scaduti da oltre un decennio e per i quali il Comune non ha attivato per tempo le procedure per la regolarizzazione della concessione, l'eventuale proroga decorrerà dal giorno della scadenza dell'originaria concessione, fermo restando il diritto ad esigere il corrispettivo a decorrere dal decimo anno antecedente alla stipula del contratto di proroga.

ART. 39

CONCESSIONI A VIVENTI

1. E' consentita la concessione a viventi di loculi o tombe murate esclusivamente alla persona del coniuge superstite e del genitore del figlio defunto che abbiano compiuto 75 anni di età, previo pagamento di una maggiorazione del 30% della tariffa vigente per le nuove concessioni.

2. Ove possibile, il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge o del figlio defunto.

3. In casi del tutto eccezionali (es. persona sola, priva di parenti ed in cagionevole stato di salute, ecc.) il Dirigente competente può autorizzare, dietro presentazione di motivata richiesta, la concessione in vita di loculi o tombe in deroga a quanto previsto dal primo comma.

4. Le concessioni trentennali di loculi o tombe intestate a persone ancora viventi al momento della scadenza potranno essere concesse alla medesima persona previa stipula, in deroga al precedente art. 38 c. 4, di un contratto di durata quarantennale sotto forma di proroga della precedente concessione.

ART. 40
CONCESSIONI PARTICOLARI

1. Nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquisito in vita speciali benemerenze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di tumulazione di salme o di resti ossei di civili caduti per cause di guerra si applica una riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni e per le proroghe.

3. Per la concessione di loculo o tomba murata di vecchia costruzione che non è possibile adeguare alle dimensioni regolamentari di cui all'art. 12, si applica una riduzione del 30% della tariffa vigente per le nuove concessioni.

ART. 41
DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

2. Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Il diritto d'uso è concesso dal Dirigente competente mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento in un'unica soluzione della tariffa vigente.

4. E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ART. 41 bis
MANCATO PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI

1. In caso di mancato pagamento per occupazione di loculo o tomba murata con conseguente mancata stipula del contratto di concessione, trascorsi 6 mesi dalla data di sepoltura il Comune avvierà un procedimento, mediante ordinanza del Sindaco, per estumulare la salma e collocarla in campo comune.

2. Tutte le spese inerenti la tumulazione e il trasferimento sono a carico dell'utente, da recuperare mediante le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Lo stesso procedimento si applica per il mancato pagamento degli ossari; i resti o le ceneri eventualmente estumulati saranno collocati direttamente nell'ossario comune con provvedimento del Dirigente competente, senza prevedere spese a carico dell'utente.

ART. 42
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Spetta ai concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà nonché di eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di sicurezza, di igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza il Dirigente competente disporrà, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 46.

ART. 43

CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 44

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una concessione in vita, prima della utilizzazione della concessione medesima; il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario la somma a suo tempo pagata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

2. Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo o la tomba murata ritornano nella piena disponibilità del Comune.

3. Qualora tale trasferimento si verifichi prima del compimento di 10 anni dalla decorrenza del contratto, al concessionario spetterà il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione.

4. Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme sono a carico del concessionario.

ART. 45

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;

c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;

d) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dal Dirigente competente per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

2. Il Dirigente competente notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal codice di procedura civile.

3. Nei casi di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, la tomba l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile, salvo i casi previsti dall'art.44.

ART. 46
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte del concessionario e dei legittimi eredi, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 42.

2. La revoca è disposta dal Dirigente competente e notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo online del Comune ed al cimitero per presentare le proprie opposizioni.

4. Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Dirigente competente, sentita l'ASL competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

5. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 47
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. La concessioni di loculi e tombe possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico (es. ampliamento di un cimitero, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.).

2. La revoca è disposta dal Sindaco con proprio atto motivato.

3. Al fine di evitare contenziosi, il Dirigente competente provvederà ad istruire un procedimento che preveda il coinvolgimento dei concessionari interessati o, in caso di decesso, i legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati nonché di pattuire eventuali rimborsi degli anni di concessione non goduti.

4. Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresi lapidi ed arredi funebri, saranno in questo caso a carico del Comune.

ART. 48
TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi o tombe murate, il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba di altro cimitero comunale.

2. La tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a 6 mesi, salvo i casi di permanente indisponibilità di sepolture private nel cimitero richiesto; trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il trasferimento della salma, la tumulazione provvisoria, ove consentito, dovrà essere trasformata in definitiva ed il richiedente dovrà stipulare il regolare contratto di concessione.

3. Il Dirigente competente può altresì autorizzare, su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba nel caso in cui detta salma abbia diritto ad essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di concessione della relativa area; in questo caso la tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a tre anni.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisori esistenti nel cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi e tombe.

5. Rimane esclusa la facoltà di effettuare tumulazioni provvisorie nei cimiteri ove vi sia disponibilità di loculi e tombe.

6. Le spese di muratura per le operazioni di tumulazione, estumulazione, trasferimento salma e nuova tumulazione sono a carico del concessionario.

ART. 49 CASI DI GRATUITA'

1. Sono a carico del Comune le spese di inumazione e/o cremazione per le seguenti persone:

- a) indigenti;
- b) appartenenti a famiglie bisognose;
- c) per le quali non sussistono parenti oltre il 6° grado.

2. Sono a carico del Comune le spese per la cassa e del trasporto funebre esclusivamente nel caso previsto dalla lett. c) del comma precedente, da fornirsi nella forma più ordinaria possibile.

3. La condizione di "indigenza" o di "famiglia bisognosa" deve essere verificata ed attestata a cura del competente Servizio Sociale.

4. La Giunta Comunale può fissare anche tariffe agevolate per l'accesso ai servizi cimiteriali, previa presentazione della dichiarazione ISEE.

ART. 50 DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di cappelle private nei cimiteri comunali.

2. Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.

3. Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di cappelle private a persone od Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di cappelle private.

5. Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle cappelle private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al Dirigente competente, il quale autorizzerà la concessione previa acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico comunale in merito alla disponibilità di aree nel cimitero

6. Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle cappelle private.

ART. 51 CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti.

2. Il pagamento della suddetta tariffa di concessione dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

3. Con il contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola cappella privata.

4. Qualora le cappelle private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

ART. 52

COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

1. Nella costruzione delle cappelle private i concessionari delle aree devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico comunale o dai progettisti appositamente incaricati.

2. Sul progetto di costruzione dovrà essere rilasciato il permesso a costruire, su conforme parere degli organi competenti.

3. Le cappelle private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La loro edificazione non conferisce al concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.

5. L'inizio dei lavori di costruzione delle cappelle dovrà essere comunicato al Dirigente competente.

6. Le tumulazioni nelle cappelle private possono essere effettuate soltanto dopo che il tecnico incaricato dai concessionari ha certificato la loro agibilità in base alle normative vigenti

7. Anche per la concessione di aree per cappelle private vale quanto disposto dal precedente art. 45, lett. d)

ART. 53

DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle cappelle private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

2. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

a) gli ascendenti fino al 3° grado;

b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;

e) i fratelli e le sorelle;

d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

3. Il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

4. Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

5. Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

6. Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il 50% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova cappella, salvo quanto previsto dal precedente art. 44.

7. Nelle cappelle private può essere consentita, previa autorizzazione del Dirigente competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

8. Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 48, c. 2.

ART. 54

MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

1. La manutenzione delle cappelle private spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

2. Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 42 e 46 del presente Regolamento.

3. In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita.

ART. 54 bis

AMPLIAMENTI DELLE DISPONIBILITA' DI POSTI NELLE CAPPELLE PRIVATE

1. E' consentito ampliare la disponibilità interna di posti nelle cappelle, rispetto a quanto stabilito in origine nel contratto di concessione, previa acquisizione dei pareri di fattibilità tecnica dagli organi competenti.

2. Per ogni loculo od ossario aggiunto dovrà essere corrisposto un canone di concessione, secondo una tariffa stabilita dalla Giunta.

3. Le tumulazioni ed estumulazioni di salme o resti ossei effettuate nelle cappelle anche ai fini di disporre di nuovi posti, sono effettuate dal personale incaricato dal Comune e sono soggette al pagamento di una tariffa che tenga conto anche degli oneri sostenuti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

ART. 55

RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI.

1. Qualora la famiglia concessionaria di cappella privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella.

2. Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 46 del presente Regolamento,

3. E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 53; l'area e la cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

4. L'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciataro una somma calcolata in base alla stima delle condizioni dell'immobile effettuata dall'ufficio tecnico comunale e

degli oneri da sostenere per la traslazione delle salme presenti; la somma da rimborsare non potrà essere comunque superiore al 50% della tariffa vigente per la concessione dell'area con posti corrispondenti.

5. L'importo della concessione per la riassegnazione della cappella verrà stabilito dal Dirigente competente e terrà conto, mediante una stima fatta dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

6. Nella riassegnazione della cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico di protocollo.

TITOLO VI

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 56

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante gestione in via diretta oppure in concessione a terzi.

2. La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Titolo.

ART. 57

FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nei cimiteri comunali, devono presentare domanda all'ufficio competente, su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.

2. La fornitura del servizio decorre dalla data della domanda e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

3. Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della domanda il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo dell'abbonamento annuo, comprensivo di IVA, determinato in dodicesimi per il periodo dal mese successivo la data di richiesta fino alla fine dell'anno in corso.

ART. 58

CANONE ANNUO

1. Per la fornitura continuativa del servizio, l'utente è tenuto a pagare il canone di abbonamento al servizio anticipato per l'anno in corso, comprensivo di spese postali di spedizione nel caso in cui il pagamento avvenga con bollettino postale inoltrato dal Comune all'indirizzo di residenza.

2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni degli impianti, il ricambio di lampadine e il consumo di energia elettrica.

3. La mancata ricezione del bollettino non esonera l'utente dall'effettuare ugualmente il versamento del canone annuo, in questo caso l'utente può chiedere

all'ufficio competente la determinazione della somma da pagare per non incorrere nell'interruzione del servizio.

4. L'utente può richiedere anche il pagamento pluriennale del canone, versando anticipatamente in unica rata, sulla base delle tariffe vigenti, da un minimo di 5 anni fino al termine massimo della durata della concessione cimiteriale.

ART. 59

OMISSIONE DI PAGAMENTO

1. Decorso il termine di pagamento del canone annuale di abbonamento sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti, apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento;

2. in caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario, la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.

3. Il mancato pagamento del canone annuo da parte dell'utente comporta la cessazione dell'utenza per il ripristino della quale dovranno essere pagati, oltre al canone arretrato, anche gli oneri di nuovo allacciamento.

4. Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio anche nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

ART. 60

TRASFERIMENTI

1. Nel caso in cui una salma, resti ossei o ceneri vengano trasferiti nell'ambito del cimitero, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento, come previsto dall'art. 57, per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente riferiti alle lampade della sepoltura precedente.

ART. 61

ALLACCI NON REGISTRATI O ABUSIVI

1. In caso di allacciamento con utenza non registrata o abusivo della fornitura il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

2. La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda di cui all'art.57 e con il pagamento, in caso di accertata abusività, di una sanzione pari a due annualità del canone.

ART. 62

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

1. Qualora per guasti o per ragioni tecniche, venga accertata un'interruzione del servizio per un periodo continuativo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, l'utente potrà chiedere, nella bolletta successiva, la detrazione del corrispettivo delle mensilità non godute; il periodo di accertamento decorre, di norma, dal giorno della segnalazione del guasto effettuata dall'utente al Servizio competente.

2. In presenza di guasti agli impianti installati sulle tombe murate, il personale incaricato del Comune effettuerà gli interventi; ove le lastre di rivestimento eccedano lo

spessore previsto dall'art. 12, c. 2, l'onere per lo spostamento delle stesse sarà a carico dell'utente.

3. Nei casi in cui, per la riparazione dei guasti, si rendano necessari interventi di smontaggio delle parti murate delle sepolture, il personale del Comune provvederà solo a seguito di autorizzazione da parte dell'utente, in mancanza della quale si procederà con la cessazione dell'utenza senza diritto a rimborsi, salvo il termine previsto dal successivo art. 63.

ART. 63

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve essere presentata in forma scritta al Servizio competente.

2. Nel caso in cui la cessazione dell'utenza (per richiesta dell'utente, esumazione salme, ecc.) avvenga entro il 30 aprile, il canone annuo non è dovuto. Dopo tale data il canone annuo è computato per intero.

ART. 64

DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' fatto divieto agli utenti di asportare e sostituire lampadine, modificare e manomettere gli impianti, provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità, cedere la corrente elettrica e fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni agli impianti stessi.

2. Ricorrendo le circostanze, i contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune interrompere il servizio senza obbligo di avviso.

3. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e potrà sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.

4. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65

SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di

danaro non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore € 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 66
ORDINANZE DEL SINDACO

1. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art.50 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267.

ART. 67
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con D.C.C. n. 6 del 20.1.1978 e tutte le successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. E' abrogata altresì qualunque disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1** - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 2** - COMPETENZA DEL SERVIZIO

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 2bis** – CIMITERI NEL COMUNE
- ART. 3** – AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI
- ART. 4** – REPARTI SPECIALI
- ART. 5** – CAMERA MORTUARIA
- ART. 6** – CINERARIO E OSSARIO COMUNE
- ART. 7** – SPECIE DELLE SEPOLTURE
- ART. 8** – PLANIMETRIA DEI CIMITERI
- ART. 9** – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE
- ART. 10** - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE
- ART. 11** - SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 12** – LOCULI E TOMBE MURATE A TERRA
- ART. 13** – LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO
- ART. 14** – URNE CINERARIE E CELLETTE
- ART. 15** - SACRARIO DI S.MARIA AL FORTINO
- ART. 16** – ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 17** - ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 18** - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 19** - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 20** – PROCEDURE PRECEDENTI LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI
- ART. 21** - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 22** - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 23**- DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE
- ART. 24** - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

TITOLO III – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- ART. 25** - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 26** - CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE
- ART. 27** – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- ART. 28** – DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 28bis** – CONTROLLI

TITOLO IV – SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

- ART. 29** - ORARIO
- ART. 30** - CUSTODIA DEI CIMITERI
- ART. 31** - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI
- ART. 32** - INGRESSO AL CIMITERO
- ART. 33** - RITI RELIGIOSI
- ART. 34** - DIVIETI SPECIALI
- ART. 35** - ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI
- ART. 36** - REGISTRO CIMITERIALE
- ART. 37** - COMPITI DEL CUSTODE

TITOLO V – CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE PER CAPPELLE

- ART. 38** - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 38bis – SEPOLTURE PRIVATE SENZA CONCESSIONE
ART. 39 - CONCESSIONI A VIVENTI
ART. 40 - CONCESSIONI PARTICOLARI
ART. 41 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 41bis – MANCATO PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI
ART. 42 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 43 - CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI
ART. 44 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
ART. 45 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 46 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 47 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO
ART. 48 – TUMULAZIONI PROVVISORIE
ART. 49 – CASI DI GRATUITA'
ART. 50 - DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE
ART. 51 - CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE
ART. 52 - COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE
ART. 53 - DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE
ART. 54 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE
ART. 54bis – AMPLIAMENTI DELLE DISPONIBILITA' DI POSTI NELLE CAPPELLE PRIVATE
ART. 55 - RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI

TITOLO VI – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 56 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 57 – FORNITURA DEL SERVIZIO
ART. 58 – CANONE ANNUO
ART. 59 – OMISSIONE DI PAGAMENTO
ART. 60 – TRASFERIMENTI
ART. 61 – ALLACCI NON REGISTRATI O ABUSIVI
ART. 62 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI
ART. 63 – CESSAZIONE DELL'UTENZA
ART. 64 – DIVIETI E OBBLIGHI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 - SANZIONI
ART. 66 - ORDINANZE DEL SINDACO
ART. 67 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

INDICE

ALLEGATI



COMUNE DI SAN MINIATO

-Settore Programmazione e Gestione del Patrimonio Pubblico-



CIMITERI COMUNALI

Ornamenti per i campi comuni

OGGETTO
Cippo: pianta, prospetto, sezione
Planimetria ubicazione cippi

TAVOLA UNICA
SCALA 1:100
SCALA 1.10

Allegato "A" al Regolamento comunale dei servizi Cimiteriali
materiale: Cardoso o Pietra Serena





COMUNE DI SAN MINIATO

Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio-

CIMITERI COMUNALI

Proposta di uniformità degli ornamenti
nei campi comuni che ospita gli angioletti

OGGETTO
Bozza di cippo Angioletti:
pianta, prospetto, sezione

**TAVOLA
UNICA**
SCALA 1:10

Allegato "A" alla Proposta approvata Giunta Comunale del 7/10/10
Materiale: Marmo bianco

BOZZA DI CIPPO ANGIOLETTI scala 1:10

